



# COMUNE DI CENTO

## PROVINCIA DI FERRARA

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)  
www.comune.cento.fe.it - comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

Originale

Verbale n° 11 del 30/03/2015

### Atti del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di prima convocazione-seduta Pubblica

**Oggetto:** *REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). MODIFICA.*

Oggi trenta Marzo Duemilaquindici alle ore 19:00 nella sala delle adunanze presso Casa Pannini - Corso Guercino 74 - Cento si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge in sessione Ordinaria di 1<sup>a</sup> convocazione.

All'appello nominale risultano presenti:

			Presenti	Assenti
1	LODI PIERO	Sindaco	X	
2	FORTINI VASCO	Presidente	X	
3	CARIANI MARCELLA	Consigliere Anziano	X	
4	GARUTI GIAN GABRIELE	Consigliere		X
5	CONTI ROBERTO	Consigliere	X	
6	MATTIOLI MASSIMO	Consigliere	X	
7	ZAPPATERRA DENIS	Consigliere		X
8	DINELLI ANNA	Consigliere	X	
9	TESTONI MICHELE	Consigliere	X	
10	TASSINARI COSMA	Consigliere	X	
11	CARLOTTI CINZIA	Consigliere	X	
12	CORVINI LUIGI	Consigliere		X
13	TOSELLI STEFANO	Vice Presidente	X	
14	GALUPPI GIANPAOLO	Consigliere		X
15	PARESCHI FAUSTO	Consigliere		X
16	MAGAGNA LORENZO	Consigliere	X	
17	MATTARELLI MARCO	Consigliere	X	
			12	5

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, CLEMENTE MARGHERITA.

Presiede il Sig. FORTINI VASCO nella sua qualità di Presidente.

Fungono da scrutatori i Consiglieri: MATTIOLI MASSIMO - TESTONI MICHELE - TOSELLI STEFANO.

Il Presidente, riconosciuta valida la seduta per la presenza del prescritto numero legale, invita i consiglieri a trattare l'argomento in oggetto.

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI MANDERIORI, BUSI, TASSINARI, ROLFINI

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta della Giunta;

**Visto** l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**Visto** che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile per i contribuenti, la lettura della complessa disciplina che caratterizza questi tributi comunali;

**Richiamata** la legge n. 147/2013 come modificata con D.L. 6/3/2014 N. 16 che, nell'ambito della disciplina della IUC, contiene la regolamentazione della componente TASI;

**Visto** l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**Richiamato** l' art. 27 legge 448/2001 a norma del quale "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,..nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

**Dato atto** che con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 18/03/2014 è stato approvato il regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI) il quale prevedeva all' art. 16 rubricato "Norme finali transitorie" che, *"Limitatamente all' anno 2014 opera per i fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente l' esenzione TASI fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31/12/2014, prevista ai fini IMU dall' art. 8 del decreto legge 6 giugno 2012, n.74, modificato con legge 1° agosto 2012, n. 122"*;

**Tenuto conto** che la legge di stabilità 2015 al comma 662 ha previsto una proroga al 30 giugno 2015 dell' esenzione IMU, contemplata dal D.L. n. 74 del 2012, per i fabbricati inagibili da sisma e considerato che non è escluso che con provvedimento successivo il legislatore possa andare a prorogare ulteriormente l' esenzione IMU da sisma;

**Considerato** che si ritiene opportuno stabilire il medesimo trattamento anche ai contribuenti TASI possessori di un fabbricato inagibile da sisma per non generare disparità di trattamento, andando ad aggiungere al comma 1 dell' art. 16 del regolamento TASI approvato, un comma 2 che vada a prevedere per i fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente e soggetti a TASI, l' esenzione alle medesime condizioni e secondo le medesime scadenze temporali previste per l' IMU, mediante l' inserimento del seguente comma: *"2. L' esenzione TASI per i fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente opera, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi, secondo le stesse regole e viene prorogata alle medesime scadenze previste per l' inagibilità da sisma ai fini IMU"*;

**Richiamato** l' art. 42 lett. a) del d.lgs. 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di ordinamento dei tributi;

**Ritenuto** di modificare l' allegato regolamento comunale per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI), parte integrante e sostanziale del presente atto, aggiungendo al testo già approvato il comma 2 dell' art. 16 "Norme finali transitorie";

**Visto** il parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

**Preso atto** che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 10/03/2015 dalla Commissione Consigliare Bilancio;

**Acquisiti** i pareri ai sensi dell' art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione: PRESENTI E VOTANTI N. 12 – VOTI FAVOREVOLI N. 9 – VOTI CONTRARI N. 1 (MATTARELLI) – ASTENUTI N. 2 (MAGAGNA, TOSELLI)

#### DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1. di modificare il "Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI)", già approvato con delibera di Consiglio comunale n. 16/2014, aggiungendo al testo già approvato il comma 2 dell' art. 16 "Norme finali transitorie" come da testo allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la modifica del predetto regolamento entra in vigore, ai sensi dell' art. 27 L.448/2001 il 1° gennaio 2015;
3. di dare atto che la presente delibera sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell' art. 13, comma 15 del D.L. 201//2011 e dell' art. 52, comma 2 del D.L.gsl. n. 446/1997.

Quindi con separata votazione

PRESENTI E VOTANTI N. 12 – VOTI FAVOREVOLI N. 12

#### DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza a provvedere

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Anno 2014

Approvato con atto di Consiglio Comunale n.16 del 18/03/2014  
Modificato con atto di Consiglio Comunale n.11 del 30/03/2015

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Soggetto attivo
- Art. 3 – Presupposto impositivo
- Art. 4 –Soggetti passivi
- Art. 5 – Base imponibile
- Art. 6 - Aliquote
- Art. 7 – Detrazione per abitazione principale
- Art. 8 -- Dichiarazione
- Art. 9 – Versamenti
- Art. 10 – Rimborsi
- Art. 11 – Attività di controllo e sanzioni
- Art. 12 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
- Art. 13-- Riscossione coattiva
- Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento
- Art. 15 – Clausola di adeguamento
- Art. 16 –Norme finali transitorie

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI TASI**

### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

### **Art. 2 - Soggetto attivo**

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

### **Art. 3 – Presupposto impositivo**

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

### **Art. 4 –Soggetti passivi**

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree edificabili di cui all'art. 2.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

### **Art. 5 – Base imponibile**

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.

2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'articolo 2 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), approvato con atto di Consiglio Comunale n. 62 del 28/05/2012.

3. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del Dlgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.

#### **Art. 6 - Aliquote**

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

#### **Art. 7 – Detrazione per abitazione principale**

1. Con la delibera di cui all'articolo 6 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

2. Nell'ipotesi di più soggetti passivi aventi diritto alla detrazione per la stessa unità immobiliare, anche con quote diverse, la detrazione sarà suddivisa in parti uguali.

#### **Art. 8 – Dichiarazione**

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

#### **Art. 9 – Versamenti**

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale.

2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.

3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 30 maggio, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 30 novembre, a saldo del tributo dovuto



per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30 maggio. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno.

4. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. Se l'importo è superiore a 12 euro, il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dell'imposta dovuta.

5. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

#### **Art. 10 – Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso.

3. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 16,53 o comunque altro limite espressamente previsto in materia da specifiche norme di legge.

#### **Art. 11 – Attività di controllo e sanzioni**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.

2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

9. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

10. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 16,53 o comunque altro limite espressamente previsto in materia da specifiche norme di legge.

11. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora l'importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, derivi da ripetuta violazione per almeno un biennio degli obblighi di versamento del tributo.

12. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

#### **Art. 12 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento**

Per la regolamentazione delle modalità di dilazione di pagamento degli avvisi di accertamento TASI, si rimanda all' art. 9 del vigente regolamento comunale per la gestione delle entrate comunali.

#### **Art. 13- Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.

2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 16,53 o comunque altro limite espressamente previsto in materia da specifiche disposizioni di legge, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica qualora l'importo complessivo, comprensivo di eventuali sanzioni e interessi, derivi da ripetuta violazione per almeno un biennio degli obblighi di versamento concernenti il tributo.

#### **Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

#### **Art. 15 – Clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

#### **Art. 16 – Norme finali transitorie**

1. Limitatamente all' anno 2014 opera per i fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente l' esenzione TASI fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31/12/2014, prevista ai fini IMU dall' art. 8 del decreto legge 6 giugno 2012, n.74, modificato con legge 1° agosto 2012, n. 122.

2. L' esenzione TASI per i fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente opera, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi, secondo le stesse regole e viene prorogata alle medesime scadenze previste per l' inagibilità da sisma ai fini IMU.

Proposta di deliberazione n. 17 del 10/03/2015  
Settore proponente RAGIONERIA E FINANZE

Oggetto: **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI  
INDIVISIBILI (TASI). MODIFICA.**

#### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Visto l'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere  
**FAVOREVOLE**

Cento, 11/03/2015

Firma  
Il Responsabile del Servizio  
(Denise Frapiccini)

---

#### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Visto l'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed esaminata la proposta di  
deliberazione si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Cento, 11/03/2015

Firma  
Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Denise Frapiccini)


---

#### **ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Visto l'art. 191 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed esaminata la proposta di deliberazione  
si attesta la copertura finanziaria.

Cento,

Firma  
Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Denise Frapiccini)



Verbale n° 11 del 30/03/2015

Oggetto: **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).  
MODIFICA.**

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Firma  
Il Presidente  
FORTINI VASCO

Firma  
Il Segretario Generale  
CLEMENTE MARGHERITA.

---

**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO**

Si certifica che copia in PDF della presente deliberazione di Consiglio Comunale viene pubblicata all'Albo Pretorio ([www.comune.cento.fe.it](http://www.comune.cento.fe.it)) per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs. 267/2000 ( art. 124, comma 1 ).

Cento, 8 APR. 2015

Firma  
Il Segretario Generale  
CLEMENTE MARGHERITA

---

**CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi di legge, in data \_\_\_\_\_

Cento, \_\_\_\_\_

Firma  
Il Segretario Generale  
CLEMENTE MARGHERITA

